



PROTOCOLLO D'INTESA TRA
LA REGIONE DEL VENETO E LA PROCURA DISTRETTUALE DELLA
REPUBBLICA DI VENEZIA
PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DI FENOMENI DI ILLEGALITA' NEL TERRITORIO
REGIONALE
(Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

TRA

La Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in Venezia - Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, in persona del _____, di seguito: “Regione del Veneto”;

E

La Procura Distrettuale della Repubblica di Venezia - Direzione Distrettuale Antimafia, con sede in Venezia Santa Croce 430 - in persona del Procuratore Distrettuale Antimafia dott. Bruno Cherchi, domiciliato per la carica presso la sede della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, di seguito: “Procura Distrettuale Antimafia di Venezia”;

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto, considerati il carattere peculiare del proprio territorio, caratterizzato da una connotazione imprenditoriale e commerciale con forte rilevanza sul piano economico - finanziario e del mercato del lavoro, e la scarsità di risorse umane e materiali destinate allo svolgimento delle attività dell'Amministrazione giudiziaria, è da tempo impegnata a porre in essere azioni mirate a supportare le attività degli uffici giudiziari del territorio regionale, tenuto conto che efficienza ed efficacia dell'azione giudiziaria determinano importanti riflessi sul sistema socio - economico del territorio regionale, condizionando gli investimenti e lo sviluppo economico nel tessuto regionale;
- il contrasto al diffondersi di fenomeni di illegalità da qualsiasi forma di criminalità organizzata, attuato dalle Forze di Polizia, sotto la direzione della Procura Distrettuale di Venezia, contribuisce a potenziare l'attrattività del tessuto economico e sociale del Veneto e conseguentemente al suo sviluppo, con particolare riguardo alle imprese ed alle attività produttive;
- la Regione del Veneto, al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a contribuire al miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività di direzione svolta dall'Autorità giudiziaria per il contrasto alle



95aa568e



attività illecite;

- tra le ulteriori azioni che possono essere messe in atto dalla Regione del Veneto, mediante forme di collaborazione, vi è la possibilità di mettere a disposizione della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, impegnata in prima linea nel contrasto ai fenomeni di illegalità, proprie risorse informatiche con il supporto di personale tecnico qualificato, a servizio degli Uffici della stessa;

- il miglioramento dell'attività operativa degli Uffici della Procura Distrettuale Antimafia può essere attuato anche attraverso un'azione di supporto amministrativo da parte di personale della Regione, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti diretti a superare particolari criticità organizzative;

- pertanto la Regione del Veneto, per sostenere e favorire il miglior funzionamento operativo degli Uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, può fornire un ulteriore supporto alle attività della stessa, con l'assegnazione di proprio personale amministrativo, sulla base di un apposito progetto che rappresenti anche un'occasione di arricchimento professionale dei dipendenti regionali, rappresentando un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale coinvolto;

DATO ATTO CHE

- con delibera di Giunta regionale n. 323 del 23/03/2021 è stata approvata la sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e la Procura Distrettuale Antimafia di Venezia per il sostegno alle attività di contrasto alla diffusione di fenomeni di illegalità nel territorio regionale;

- la Regione del Veneto e la Procura Distrettuale Antimafia di Venezia hanno stipulato, in esecuzione della su richiamata delibera di Giunta regionale, il protocollo d'intesa per le finalità specificate al punto precedente, con decorrenza dal 11/05/2021 al 10/05/2023;

- in esecuzione del sopra richiamato Protocollo d'Intesa sono stati assegnati dipendenti regionali, nel limite di 5 unità, appartenenti alla ex categoria C, attuale Area degli Istruttori ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, con profilo professionale amministrativo, nonché apparecchiature informatiche a supporto degli uffici della Procura;

- in prossimità della scadenza della suddetta intesa, il Procuratore della Repubblica di Venezia ha richiesto, con nota prot. n. 1447 del 07/04/2023, di valutare l'opportunità di prorogare il Protocollo in argomento per ulteriori 24 mesi;

CONSIDERATO CHE

- l'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, a seguito della stipula del sopra richiamato Protocollo d'Intesa, ha sortito un positivo effetto sull'attività dell'Ufficio giudiziario assegnatario rappresentando, inoltre, un'occasione di arricchimento professionale per gli stessi dipendenti regionali;



95aa568e



- attualmente permane l'esigenza di continuare a garantire alla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia sia il personale assegnato, sia ulteriori apparecchiature informatiche;

VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il cui comma 7 prevede che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa

Art. 1

Oggetto dell'intesa

1. La Regione del Veneto e la Procura della Repubblica di Venezia - Direzione Distrettuale Antimafia, con la sottoscrizione della presente intesa, manifestano la volontà di rinnovare il Protocollo per l'assegnazione temporanea di personale ed apparecchiature informatiche della Regione del Veneto presso gli uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, per un ulteriore periodo pari a 24 mesi, nei termini di cui agli articoli seguenti.
2. La Regione, al fine di supportare lo svolgimento delle attività degli Uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, continuerà a garantire la fornitura in comodato gratuito di apparati informatici per il periodo di durata della presente convenzione, garantendo l'installazione, il supporto e l'assistenza tecnica qualificata, nei termini definiti tra le Parti nell'ambito di progetti specifici.
3. La Regione provvederà, inoltre, a garantire l'assegnazione temporanea di proprio personale, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabili fino alla scadenza della presente Intesa, per la realizzazione di progetti mirati alla soluzione di particolari criticità organizzative degli Uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia.



95aa568e



Art. 2**Modalità attuative per la fornitura di apparati informatici**

I. La fornitura degli apparati informatici avverrà sulla base di un piano attuativo predisposto dalla Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale sulla base delle esigenze rappresentate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, nell'ambito di progetti specifici, tenuto conto della compatibilità delle attuali dotazioni tecnologiche della stessa anche in ordine ai protocolli di sicurezza richiesti.

Art. 3**Modalità attuative per l'assegnazione di personale regionale**

1. L'assegnazione temporanea di personale regionale da destinare agli Uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia avverrà, nei limiti di 5 unità di personale appartenente alla ex categoria C, attuale Area degli Istruttori ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, con profilo professionale amministrativo, sulla base di uno o più progetti redatti dalla medesima Procura Distrettuale e trasmessi alla Direzione regionale Organizzazione e Personale.
2. Il progetto dovrà individuare le varie fasi di gestione amministrativa dei procedimenti di competenza della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia per le quali sono individuate particolari criticità che influiscono sui tempi o sulla qualità delle procedure, e dovrà indicare gli obiettivi da raggiungere con l'utilizzo delle risorse umane regionali alle quali saranno affidati i compiti propri della categoria contrattuale di inquadramento, indicando altresì le tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e misurabili.
3. L'assegnazione, nei limiti di 5 unità, avverrà solo a seguito di colloquio conoscitivo con un rappresentante della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, volto a verificare la compatibilità professionale dei candidati con le attività da svolgere.
4. Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica della Regione, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, nell'ambito delle mansioni proprie dell'Area di appartenenza.
5. La Regione si assicurerà che il personale da assegnare sia in possesso dei requisiti propri dell'Amministrazione Giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibili, previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4**Gestione del personale**

1. Il personale assegnato ai sensi della presente Intesa, sarà destinato esclusivamente alla esecuzione del/dei progetto/i di cui all'articolo 3. L'Amministrazione



95aa568e



assegnataria si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato, quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla Direzione regionale di appartenenza del personale assegnato - da comunicarsi da parte dell'Amministrazione regionale - per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso.

2. Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato all'Amministrazione di assegnazione e, contestualmente, alla Direzione regionale di appartenenza del personale assegnato, alla quale dovrà essere inoltrata la documentazione relativa alla malattia.

3. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione all'Amministrazione di assegnazione e, contestualmente, alla Direzione regionale Organizzazione e Personale, alla quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica e una relazione descrittiva dell'accaduto.

4. Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, l'Amministrazione di assegnazione provvederà a darne comunicazione alla Direzione regionale Organizzazione e Personale, nei termini di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La Procura Distrettuale Antimafia di Venezia si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale assegnato.

6. Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione del presente protocollo, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione assegnataria.

Art. 5

Oneri economici

1. Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto), del personale regionale temporaneamente assegnato, rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, la Procura Distrettuale Antimafia di Venezia dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare, coerenti con il progetto di cui all'articolo 3, e dovrà inviare alla Direzione regionale Organizzazione e Personale, sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa - intermedia e finale - di ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di valutazione regionale.

3. Nessun onere economico, diretto o indiretto, è posto a carico della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia; tra gli oneri economici assunti dalla Regione



dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6**Formazione**

1. La Procura Distrettuale Antimafia di Venezia si impegna a seguire ed assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale temporaneamente assegnato, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto coordinamento con i progetti formativi in atto.

Art. 7**Privacy e riservatezza**

1. Il personale regionale assegnato agli Uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, sottoscrivendo idonea dichiarazione di impegno, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196/2003, e delle specifiche indicazioni degli Uffici di assegnazione.

Art. 8**Durata dell'assegnazione**

1. Il periodo di assegnazione del personale regionale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza per un periodo non eccedente la durata della presente intesa.
2. Il Procuratore Distrettuale Antimafia di Venezia può concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

Art. 9**Decorrenza e durata**

1. La presente intesa decorre dal 11/05/2023 e avrà durata massima di 24 mesi, salvo non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle Parti.



Art. 10
Sottoscrizione

1. Il presente Protocollo d'intesa viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per la Regione del Veneto

Per la Procura Distrettuale
della Repubblica di Venezia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

